

**N. 00168/2013 REG.PROV.CAU.
N. 10820/2012 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10820 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Rossodivita Giuseppe, Rocco Berardo, Donato Robilotta, Giuseppe Paliotta, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Pesce, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, piazza Borghese, 3;

contro

Regione Lazio, in persona del Presidente p.t., costituitasi in giudizio, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberta Barone, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

Prefetto di Roma - Commissario Ad Acta Indizione Elezioni Regionali
Ord. Tar 4388/2012;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t.;

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.,

costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura gen.le dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Movimento Difesa del Cittadino, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11;

ad adiuvandum:

Marino Scapucci, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Tantalò, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, via Germanico, 168;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. T00412 datato 1° dicembre 2012 del Presidente della Regione Lazio con cui sono stati ripartiti i seggi per le prossime elezioni regionali del 2013 ed è stato fissato il numero complessivo del consiglio regionale in “50 membri oltre il presidente” ;

se e per quanto occorre del decreto del Prefetto di Roma prot. n. 211442 del 7/12/2012 nella parte in cui ha come presupposto il decreto presidenziale n. 412/2012, e di ogni altro atto collegato e connesso, nonché, quanto ai motivi aggiunti:

del decreto n. T00421 del 22 dicembre 2012, con cui il Presidente della Regione Lazio ha confermato il precedente decreto n. 412 del 1 dicembre 2012 e ha ripartito i seggi per le elezioni regionali del 2013 confermando il numero complessivo del consiglio regionale in “50 membri oltre il presidente”.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno;

Visto l'intervento *ad adiuvandum* di Marino Scapucci;

Visti gli interventi *ad opponendum* del Movimento Difesa del Cittadino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 il dott. Francesco Arzillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- a) che le censure proposte dai ricorrenti in ordine alla determinazione del numero dei consiglieri regionali da eleggere sono meritevoli di attenta considerazione, anche con riguardo agli evidenziati profili di incostituzionalità della normativa statale applicata nel caso di specie;
- b) che in linea di principio l'interesse dei ricorrenti può ottenere adeguata tutela nella sede di merito, in cui i predetti profili dovranno essere attentamente valutati, con le connesse conseguenze sul piano del contenuto e degli effetti della decisione di questo giudice;
- c) che comunque, per quanto attiene al *periculum in mora*, ciò non esclude *a priori* la possibilità di anticipare alla fase cautelare l'adozione di un'apposita misura la quale stabilisca in 70 il numero dei consiglieri da eleggere nella Regione Lazio, avuto riguardo, in particolare alla ipotizzata configurabilità di una soluzione la quale soddisfi la pretesa cautelare dei ricorrenti, evitando nel contempo il rischio di una ripetizione della tornata elettorale in relazione all'esito del giudizio di merito;
- d) che tuttavia, data la singolarità della questione e i complessi profili di interesse pubblico rilevanti nella specie, in questa fase occorre avere

particolare riguardo anche alla necessità di non pregiudicare - alla stregua di un ragionevole bilanciamento di interessi - le esigenze di certezza inerenti al procedimento elettorale in corso;

e) che pertanto è stato disposto - con il consenso delle parti, le quali hanno rinunciato a ogni termine a difesa - il differimento della trattazione della domanda cautelare alla camera di consiglio straordinaria in data odierna, con lo scopo di acquisire i documentati chiarimenti e le osservazioni delle parti in ordine ai profili tecnici rilevanti ai fini della decisione cautelare;

f) che il Collegio, all'esito dell'acquisizione di tale documentazione e dell'ulteriore dibattito in camera di consiglio, ritiene che non possa considerarsi pienamente acquisita la prova del fatto che l'eventuale fissazione in via cautelare del numero dei consiglieri da eleggere in 70 comporti con certezza l'esclusione della necessità di ripetere le elezioni nell'ipotesi di reiezione del ricorso nel merito, in quanto il mero ricalcolo del numero dei seggi (con riduzione da 70 a 50) non garantirebbe *ex post* il corretto esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo;

g) ciò in quanto la procedura elettorale deve basarsi su regole chiare *ex ante*, che non mutino in corso di svolgimento, e alle quali si possano conformare i comportamenti politici dei possibili aspiranti alla candidatura, con la presentazione delle liste e delle candidature sulla base del numero prefissato di consiglieri da eleggere e nel rispetto dei vincoli normativi in ordine alla formazione delle liste medesime (dato il rapporto proporzionale prefissato tra numero dei candidati e numero dei consiglieri da eleggere);

h) che pertanto nella specie non si ravvisano soluzioni "cautelari" tali da prevenire con sufficiente certezza l'eventualità di una ripetizione della

tornata elettorale in relazione all'esito della controversia nella fase di merito;

i) che quindi in questa fase occorre unicamente bilanciare l'interesse dei ricorrenti, il quale comunque può trovare soddisfazione anche in esito alla sentenza di merito, non traducendosi allo stato in un pregiudizio assolutamente irreparabile, con le evidenti esigenze di interesse pubblico volte al proseguimento dell'iter della procedura elettorale in corso, nei modi e nei termini prefissati;

l) che in conclusione, per quanto sopra esposto, non sussistono i presupposti per la concessione dell'invocata misura cautelare;

m) che, attesa la rilevanza della questione e la rinuncia delle parti a tutti i termini processuali, ritiene il Collegio di fissare fin d'ora la trattazione della causa nel merito all'udienza pubblica del 7 marzo 2013

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

respinge la domanda cautelare.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 7 marzo 2013.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Eduardo Pugliese, Presidente

Antonio Vinciguerra, Consigliere

Francesco Arzillo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)